



Decreto Legge 22/2020

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Articolo 1 - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

2

Con una o più ordinanze il Ministro dell'Istruzione può adottare, per l'a.s.2019/2020, misure specifiche per:

- la valutazione degli studenti;
- gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo;
- gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

In generale, con le ordinanze, vengono definite le modalità e le strategie per integrazioni e recuperi degli apprendimenti dell'a.s.2019/20, **già a decorrere dal 1° settembre 2020**, come attività didattica ordinaria.

Per quanto riguarda le ammissioni agli esami di Stato, **esclusivamente per l'a.s.2019/20**:

- ✓ **esame finale I ciclo**: non è richiesta la partecipazione alla prova INVALSI e non è, altresì, richiesta la frequenza dei 3/4 del monte ore, e gli studenti sono ammessi all'esame anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- ✓ **esame finale II ciclo**: per l'ammissione si prescinde per i candidati interni dei requisiti della frequenza dei 3/4, dalla partecipazione alla prova INVALSI e dallo svolgimento di attività relative alla PCTO e dalla valutazione di almeno 6/10 in ciascuna disciplina.

Vengono previsti **due scenari**:

1. attività didattica in presenza ripresa **entro il 18 maggio**;
2. attività didattica in presenza ripresa **dopo il 18 maggio**.

Qualora sia possibile il rientro a scuola **entro il 18 maggio** con le ordinanze sarà possibile disciplinare:

- ✓ per entrambi i cicli di istruzione i requisiti di ammissione alla classe successiva;
- ✓ le prove dell'esame di Stato, sia per i candidati interni che i privatisti, che potranno essere rimodulate rispetto alla previsione delle tre prove scritte e del colloquio;
- ✓ la composizione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo del II ciclo prevedendo la presenza di commissari tutti interni all'istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa;
- ✓ le prove dell'esame di Stato conclusivo del II ciclo con la sostituzione della II prova nazionale con una prova predisposta dalla commissione in modo da renderla aderente al programma effettivamente svolto nell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.

Qualora, invece, **non** sia possibile il rientro a scuola **entro il 18 maggio** le ordinanze disciplineranno:

- ✓ le modalità, anche telematiche, della valutazione degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali;
- ✓ la sostituzione dell'intero esame di Stato conclusivo del I ciclo con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all'esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell'ordinanza stessa;
- ✓ per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Sarà necessaria la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame;
- ✓ i criteri di attribuzione dell'eccellenza.

In entrambi i casi vengono previste specifiche modalità per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali.

I candidati esterni dovranno sostenere l'eventuale esame preliminare necessariamente in presenza. Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivo del II ciclo, inoltre, avverrà nel corso della sessione straordinaria degli esami.

Scuole italiane all'estero

Le medesime ordinanze provvederanno per le scuole italiane all'estero i necessari adattamenti tramite specifiche disposizioni dettate dal Maeci, tenendo conto delle specificità locali.

Articolo 2 - Misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021

Sono previste specifiche ordinanze del Ministro dell'Istruzione d'intesa con il MEF e la FP per disciplinare, anche in deroga alle norme vigenti:

- ✓ la data di inizio delle lezioni d'intesa con le Regioni anche per tener conto delle attività di recupero degli apprendimenti previste dal precedente articolo che assumono carattere di ordinaria attività didattica;
- ✓ adattamento e modifica delle procedure e delle tempistiche delle immissioni in ruolo che devono comunque concludersi entro il 15 settembre; aspetti procedurali e tempistica delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzione delle supplenze anche in deroga al termine del 31 agosto;
- ✓ l'invio, da parte del Maeci, del personale in assegnazione temporanea presso le scuole statali all'estero, per la durata di un anno scolastico, attingendo, nel caso di esaurimento delle graduatorie del concorso di cui al D.Lgs.64/2017 alle precedenti graduatorie anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini.
- ✓ La conferma dei libri di testo adottati nel 2019/2020 qualora le attività didattiche in presenza non riprendano entro il 18 maggio.

Nel periodo di sospensione dell'attività didattica i docenti **assicurano** comunque la didattica a distanza; il personale scolastico e i dirigenti scolastici **possono** prestare la loro attività tramite il lavoro agile.

Le graduatorie di II e III fascia, nella versione provinciale introdotta dal D.L. 126/2019, verranno attivate nel corso del 2020/2021 e saranno utili per le supplenze dell'anno scolastico 2021/2022. Pertanto, le attuali graduatorie si utilizzeranno anche per le supplenze del 2020/2021. La consueta finestra annuale per l'inserimento in coda alla II fascia e per la priorità nelle nomine di III fascia, compresi gli elenchi per il sostegno, sarà adottata entro il 31 agosto.

Nei casi di reiterazione del periodo di prova le attività di verifica dei dirigenti tecnici sono sostituite da un parere da esprimere, da parte dei medesimi, in sede di comitato di valutazione.

Fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 sono sospese le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, comunque denominate, per tutti gli ordini di scuola.

Articolo 3- Misure per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione

Il termine di 45 giorni previsto per il parere del CSPI viene ridotto, per tutta la durata della situazione emergenziale, a 7 giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

Per i provvedimenti già trasmessi al CSPI a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza, e per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia decorso il termine per renderlo, il termine di 7 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge (9 aprile).

4

Articolo 4 - Sospensione procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, D.L. 18/2020 (60 giorni), si intende riferita **esclusivamente** allo svolgimento delle prove concorsuali.